

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1364 del 6 novembre 2023

CESSAZIONE ANTICIPATA DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN COLLABORATORE DELL'UNIONE TERRE D'ACQUA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1, co. 2 e 5, e l'art. 2, con il quale si prevede rispettivamente che:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
- a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
- gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2, co. 1, del decreto-legge n.74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Richiamate:

- la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”, così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013, n. 142 del 22 novembre 2013 e 31 del 12 novembre 2020;
- la propria ordinanza n. 14 del 11 luglio 2018 avente ad oggetto “Integrazione ordinanza commissariale n. 62 del 29/05/2013- personale in posizione di comando” che stima in Euro 1.800.000,00 gli oneri derivanti da quanto espressamente previsto all'art.3 della citata ordinanza 31/2012;

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 e disciplinato dall'ordinanza 31/2012 così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62/2013 e n. 142/2013, ricompresa nella somma di € 1.800.000,00 stanziata con la propria ordinanza n. 14/2018;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti:

- il comma 764 della L. del 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43/L) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione
- il comma 765 della L. del 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43/L) che dispone che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023 e che a tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.
- il comma 766. della L. del 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43/L) che dispone che all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023 ».

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.380 del 13.3.2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025” e in particolare l'allegato D alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.Lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 E L.R. 7/2017) come aggiornato con delibere nn. 719 del 8.5.2023 e 1097 del 26.6.2023;

Richiamata la propria precedente ordinanza nr. 22 del 9 dicembre 2022 avente ad oggetto l'approvazione del fabbisogno di personale della Struttura Commissariale per l'anno 2023, al fine di supportare e concludere le attività di ricostruzione Sisma 2012;

Rilevato che con proprio decreto n.76 del 20 gennaio 2023 è stata disposta l'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale del dott. Luigi Nuvoletto presso la propria struttura commissariale, previo nulla osta espresso dall'Unione Terre di Pianura, a far data dall' 1/1/2023 sino al 31/12/2023, per n. 18 ore settimanali da articolare preferibilmente in due giornate lavorative (martedì e giovedì), per una spesa presunta di circa 21.800,00 Euro;

Vista la nota assunta agli atti con protocollo CR_30-10-2023_0006653, con la quale il dott. Luigi Nuvoletto a seguito delle proprie dimissioni, a decorrere dal 1 novembre 2023 (ultimo giorno di servizio il 31 ottobre 2023) ha comunicato la cessazione anticipata del comando a tempo parziale presso il Commissario delegato per la ricostruzione;

D E C R E T A

1. di disporre la cessazione anticipata dell'assegnazione del dottor Luigi Nuvoletto temporanea in posizione di comando a tempo parziale del dott. Luigi Nuvoletto presso la propria struttura commissariale, a far data dall'1/11/2023 (ultimo giorno di lavoro 31.10.2023);
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente